

**CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI
CONTABILI**

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DISCIPLINARE
TERRITORIALE**

**IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI**

VISTO l'art. 29, lett. c), del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139, che attribuisce al Consiglio nazionale il potere di regolamentazione dell'esercizio della funzione disciplinare a livello territoriale e nazionale;

VISTO l'art. 12, lett. b), del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139, che attribuisce al Consiglio dell'Ordine, la vigilanza sull'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione;

VISTO l'art. 12, lett. g), del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139, che attribuisce al Consiglio dell'Ordine il potere di deliberare i provvedimenti disciplinari;

VISTO il Capo V del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139, che detta le norme sul procedimento disciplinare

EMANA

il seguente regolamento:

INDICE

Capo I - Disposizioni generali

- Art. 1 Principi generali
- Art. 2 Responsabilità disciplinare
- Art. 3 Esercizio dell'azione disciplinare
- Art. 4 Astensione e ricusazione

Capo II - Fase preliminare

- Art. 5 Fase preliminare del procedimento disciplinare
- Art. 6 Convocazione del Consiglio e poteri del Presidente
- Art. 7 Archiviazione immediata

Capo III Apertura del procedimento disciplinare e istruttoria

- Art. 8 Apertura del procedimento disciplinare
- Art. 9 Commissione disciplinare
- Art. 10 Audizione – Deposito documenti e memorie
- Art. 11 Relazione sulla espletata istruttoria

Capo IV - Il dibattimento

- Art. 12 Provvedimenti del Consiglio - Fissazione della data dell'udienza dibattimentale
- Art. 13 Udienze dibattimentali
- Art. 14 Verbale
- Art. 15 Riapertura dell'istruttoria

Capo V - I provvedimenti del Consiglio

- Art. 16 Lettura, pubblicazione e comunicazione dell'ordinanza istruttoria
- Art. 17 Decisione allo stato degli atti
- Art. 18 Decisione
- Art. 19 Prescrizione dell'azione disciplinare
- Art. 20 Ordinanza di sospensione del procedimento disciplinare
- Art. 21 Lettura del dispositivo
- Art. 22 Pubblicazione
- Art. 23 Rinvio della decisione
- Art. 24 Requisiti della decisione
- Art. 25 Notificazione della decisione

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Principi generali

1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti nell'albo è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'iscritto per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.
2. Il procedimento disciplinare deve svolgersi secondo i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché nel rispetto delle garanzie del contraddittorio e dei principi di cui all'art. 1 della legge n. 241/1990 e successive modifiche.
3. Il procedimento è regolato dal Capo V del decreto legislativo 139/2005 e dalle norme del presente regolamento. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile.

Art. 2

Responsabilità disciplinare

1. La responsabilità disciplinare è accertata ove siano provate la inosservanza dei doveri professionali e la intenzionalità della condotta, anche se omissiva.
2. La responsabilità sussiste anche allorquando il fatto sia commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.
3. Del profilo soggettivo deve tenersi conto in sede di comminazione dell'eventuale sanzione, la quale deve essere comunque proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dai medesimi.
4. L'iscritto è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria.

Art. 3

Esercizio dell'azione disciplinare

1. L'azione disciplinare è esercitata dal Consiglio dell'Ordine nel cui albo il professionista è iscritto.
2. Se l'azione è promossa avverso un membro del Consiglio dell'Ordine, la competenza a procedere è attribuita al Consiglio dell'Ordine ove ha sede la corte di appello territorialmente competente.
3. Nel caso in cui l'azione disciplinare sia promossa nei confronti dei componenti del Consiglio dell'Ordine istituito presso la sede di corte di appello, è competente il Consiglio dell'Ordine ove ha sede la corte di appello più vicina, determinata dal Consiglio nazionale ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 4

Astensione e ricazione

1. I membri del Consiglio dell'Ordine che procede ad un'azione disciplinare devono astenersi quando ricorrono i motivi di astensione indicati nell'art. 51 c.p.c. e possono essere ricusati per i medesimi motivi con istanza motivata da presentare al Consiglio dell'Ordine almeno dieci giorni prima della data fissata per l'audizione.
2. Sulla sussistenza dei motivi di cui al comma precedente decide il Consiglio, su proposta del Presidente, con provvedimento impugnabile di fronte al Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 55, comma 1, del d.lgs. 139/2005.
3. Qualora l'astensione o la ricazione riguardi il Presidente, le funzioni di Presidente sono svolte dal Vicepresidente o, in sua mancanza, dal Consigliere più anziano per iscrizione nell'albo.
4. Se, a seguito di astensione e ricazione, non fosse disponibile il numero dei componenti del Consiglio che è prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio al Consiglio costituito nella sede della corte d'appello territorialmente competente. Se i componenti che hanno chiesto l'astensione o sono stati ricusati fanno parte di quest'ultimo Consiglio, gli atti sono rimessi al Consiglio presso la sede della corte d'appello vicinior, stabilita dal Consiglio nazionale.
5. Il Consiglio competente ai sensi del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricazione, si sostituisce al Consiglio dell'Ordine cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

Capo II

FASE PRELIMINARE

Art. 5

Apertura del procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto è promosso d'ufficio dal Consiglio, quando ha notizia di fatti rilevanti ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento, o su richiesta del Pubblico Ministero competente, ovvero su richiesta degli interessati.
2. Si considerano interessati ai sensi dell'art. 50, comma 2, del d.lgs. 139/2005 gli iscritti nell'albo nonché chiunque abbia subito un pregiudizio dalla condotta dell'iscritto.
3. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'esercizio dell'azione penale nei confronti dell'iscritto.
4. Il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.

Art. 6

Convocazione del Consiglio e poteri del Presidente

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano per iscrizione. La

convocazione del Consiglio per il compimento degli atti volti a deliberare l'archiviazione immediata o l'apertura del procedimento disciplinare costituisce dovere d'ufficio.

2. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine assicura il rispetto dei principi cui è informato il procedimento disciplinare, fa osservare la legge ed il presente regolamento. In caso di assenza od impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o in mancanza dal Consigliere più anziano per iscrizione nell'albo.

3. In applicazione delle norme di legge e del presente regolamento, il Presidente dirige il procedimento compiendo tutti gli atti di sua spettanza e tutti gli atti comunque necessari a dare impulso al procedimento, dirige e modera la discussione in seno al Consiglio, dà la parola e la toglie, mantiene l'ordine nelle sedute, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato.

Art. 7

Archiviazione immediata

1. Il Consiglio del Ordine ha il dovere di prendere in considerazione le notizie di cui al comma 1 dell'art. 5, allorquando provengano da soggetti pubblici o da privati non anonimi.

2. Il Consiglio, su proposta motivata del Presidente, o del Vicepresidente da questo delegato, sentiti il Consigliere delegato e, ove costituita, la Commissione disciplinare, e fuori del caso di richiesta proveniente dal pubblico ministero o dall'interessato, può deliberare di non aprire il procedimento disciplinare allorquando:

- a) i fatti palesemente non sussistano;
- b) le notizie pervenute siano manifestamente infondate o si rilevino tali a seguito di audizioni preventive del terzo esponente ed eventualmente dell'incolpato;
- c) i fatti non integrino violazioni di norme di legge, regolamenti e codice deontologico;
- d) i fatti non siano stati commessi da un iscritto al Consiglio dell'Ordine destinatario delle notizie.

Nel caso di cui alla lett. d del precedente comma, ed ove l'incolpato sia comunque un iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, il Presidente del Consiglio dell'Ordine procede a trasmettere la documentazione in proprio possesso al Consiglio competente a promuovere l'azione disciplinare.

3. Il provvedimento che dispone l'archiviazione è succintamente motivato, e viene comunicato con lettera raccomandata a/r al professionista interessato, nonché ai soggetti che abbiano fatto pervenire le notizie di cui al comma 1 del presente articolo.

Capo III

APERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E ISTRUTTORIA

Art. 8

Apertura del procedimento disciplinare

1. Nei casi diversi da quelli di cui all'art. 7, comma 2, il Consiglio delibera l'apertura del procedimento disciplinare.

2. La delibera con la quale il Consiglio decide l'apertura del procedimento disciplinare deve essere succintamente motivata, contenere l'indicazione dei fatti dei quali si contesta la rilevanza disciplinare, l'indicazione delle norme di legge o del codice deontologico che

si assumano violate, l'indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990, art. 5, e la menzione che l'incolpato ha facoltà di farsi assistere da un avvocato o da altro iscritto nell'albo. La delibera deve essere notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'incolpato, e comunicata ai soggetti di cui agli artt. 7, commi 1 e 3, e 25 del presente regolamento.

3. La delibera di apertura del procedimento disciplinare comprende la nomina del Consigliere relatore, incaricato di condurre l'istruttoria o, ove costituita, l'assegnazione della pratica alla Commissione di cui al successivo art. 9

4. Il Segretario del Consiglio dell'Ordine provvede a dare avviso della nomina al relatore ovvero al coordinatore della commissione di cui all'art. 9, qualora essi non siano presenti alla seduta nella quale viene disposto il conferimento dell'incarico. La comunicazione viene effettuata con qualsiasi mezzo.

5. Il Segretario del Consiglio dell'Ordine provvede a mettere a disposizione del relatore o del coordinatore della commissione il fascicolo del procedimento.

6. Ricevuti gli atti dal Consiglio dell'Ordine, il relatore o la commissione avvia l'istruzione probatoria.

7. Il procedimento disciplinare deve essere concluso entro diciotto mesi dall'apertura del procedimento.

8. Il Consiglio dell'Ordine, su proposta del Consigliere relatore o della Commissione disciplinare ove nominata, può autorizzare ulteriori accertamenti istruttori, anche oltre il termine dei diciotto mesi, ma comunque entro il termine massimo improrogabile di 30 mesi, salvo quanto disposto dall'art. 20.

Art. 9

Commissione disciplinare

1. Il Consiglio dell'Ordine, all'atto del suo insediamento o anche in un momento successivo, può istituire una commissione disciplinare con il compito di svolgere le attività istruttorie; essa è composta da un minimo di tre sino a cinque componenti eletti fra i Consiglieri in carica; all'atto della nomina il Consiglio dell'Ordine prepone fra i nominati un coordinatore con le funzioni indicate nel comma 8 del presente articolo.

2. La commissione, quale organo collegiale, dura in carica per il periodo di permanenza in carica del Consiglio dell'Ordine che l'ha nominata e decade con esso al termine della consiliatura.

3. Qualora uno o più componenti della commissione vengano, per qualsivoglia ragione, a mancare, il coordinatore ne dà comunicazione al Consigliere Segretario del Consiglio dell'Ordine ed il Consiglio provvede per gli adempimenti necessari alla nomina dei sostituti, i quali dureranno in carica sino allo scadere dei termini di cui al precedente comma.

4. La convocazione della commissione è fatta dal coordinatore con qualsiasi mezzo.

5. Le riunioni della commissione si tengono ordinariamente presso la sede del Consiglio dell'Ordine.

6. La commissione delibera a maggioranza dei presenti.

7. Il componente la commissione che, senza giustificato motivo, non partecipa alle sedute per almeno tre volte in un anno solare viene dichiarato decaduto dal coordinatore e sostituito dal Consiglio.

8. Il coordinatore ha la funzione di:

- a) ricevere dal Consiglio dell'Ordine ogni atto e documento, anche in copia, attinente ai procedimenti disciplinari la cui istruzione e formazione del fascicolo viene demandata alla commissione;
 - b) convocare la commissione;
 - c) provvedere alle necessarie convocazioni dei soggetti interessati al procedimento;
 - d) relazionare il Consiglio in ordine all'istruzione del procedimento.
9. Le funzioni di segreteria della commissione disciplinare sono svolte dalla segreteria del Consiglio dell'Ordine, che svolge, sotto la direzione del coordinatore, gli adempimenti necessari all'esercizio della propria attività istituzionale.

Art. 10

Audizione - Deposito documenti e memorie

1. L'istruzione viene espletata mediante l'acquisizione dei documenti necessari, ove consentita dalla legge, e l'assunzione di tutte le notizie utili, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1.
2. Il relatore ovvero la Commissione di cui all'art. 9 devono disporre la convocazione dell'incolpato. Il relatore o il coordinatore della commissione provvedono alla relativa comunicazione, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione della data di convocazione nonché della facoltà di presentare memorie e documenti entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Tra la data di ricevimento della convocazione e quella fissata per l'audizione devono intercorrere non meno di venti giorni liberi.
3. Può essere altresì sentito l'esponente al quale può essere chiesta la esibizione di documenti.
4. Dell'audizione dell'incolpato e dell'esponente di cui ai precedenti commi viene redatto processo verbale.

Art. 11

Relazione sull'espletata istruttoria

Conclusa l'istruzione, il relatore ovvero il coordinatore della commissione provvede a riferire al Consiglio le risultanze dell'attività istruttoria, a mettere a disposizione del Consiglio il fascicolo del procedimento, comprensivo del materiale acquisito, e ad indicare i mezzi di prova ritenuti ammissibili e necessari.

Capo IV

IL DIBATTIMENTO

Art. 12

Provvedimenti del Consiglio – Fissazione e comunicazione della data dell'udienza dibattimentale

1. Il Consiglio, dopo aver sentito il relatore o il coordinatore della commissione, fissa la data dell'udienza dibattimentale, salvo che ritenga necessaria la prosecuzione dell'istruttoria fornendo indicazioni a riguardo.
2. Il Consiglio può, in considerazione dell'esito dell'espletata istruttoria, disporre altresì l'integrazione del capo di incolpazione.

3. La delibera di fissazione dell'udienza e di eventuale integrazione del capo di incolpazione deve essere comunicata all'incolpato ed ai soggetti di cui agli artt. 7, commi 1 e 3, e 25 del presente regolamento, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Tra la data di ricezione da parte dei destinatari della comunicazione di cui al comma precedente e la data dell'udienza devono intercorrere almeno quindici giorni liberi.

Art. 13

Udienze dibattimentali

1. Nel corso dell'udienza, e nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, il Consiglio ammette i mezzi di prova, ed acquisisce gli elementi di fatto e di diritto rilevanti per la decisione del procedimento.

2. Le udienze avanti il Consiglio non sono pubbliche e, salvo impedimenti, si tengono presso la sede del Consiglio medesimo.

3. L'incolpato può farsi assistere da un difensore che abbia i requisiti indicati all'art. 8, 2° comma del presente regolamento.

4. All'udienza dibattimentale il relatore ovvero il coordinatore della commissione istruttoria espone oralmente lo svolgimento dei fatti e l'esito della istruttoria esperita. Successivamente, vengono sentiti il Pubblico Ministero, ove presente, l'incolpato nonché, eventualmente, i testi ammessi con provvedimento del Consiglio. Dopo l'escussione testimoniale, viene data la parola all'incolpato, allorché ne faccia richiesta.

5. Qualora non possano essere escussi tutti i testi ammessi, il Consiglio può rinviare il procedimento ad altra udienza dibattimentale.

6. In relazione alla gravità del fatto, il consiglio, dopo aver sentito l'incolpato, può disporre la sospensione cautelare per un periodo non superiore a cinque anni. La sospensione cautelare è comunque disposta in caso di applicazione di misura cautelare o interdittiva ovvero di sentenza definitiva con cui si è applicata l'interdizione dalla professione o dai pubblici uffici. L'incolpato deve essere sentito prima della deliberazione.

Art. 14

Verbale

Il processo verbale dell'udienza dibattimentale deve contenere:

- la data della seduta, con l'indicazione del giorno, mese ed anno;
- il numero ed il nome dei componenti del Consiglio presenti, con l'indicazione delle rispettive funzioni;
- la menzione della relazione istruttoria;
- l'indicazione del pubblico ministero, ove presente, nonché delle dichiarazioni rese;
- l'indicazione dell'incolpato e del loro eventuale difensore, nonché delle dichiarazioni rese;
- l'indicazione delle persone informate sui fatti e dei testimoni presenti e le dichiarazioni rese dai medesimi;
- i provvedimenti adottati dal Consiglio in udienza;
- i dispositivi dei provvedimenti adottati dal Consiglio durante la riunione in Camera di Consiglio;
- la sottoscrizione del Presidente e del Consigliere Segretario.

Art. 15

Riapertura dell'istruttoria

1. Il Consiglio può disporre la riapertura dell'istruttoria, rinviando l'udienza dibattimentale ed eventualmente fissando dei termini per l'espletamento degli incombeni istruttori, qualora consideri necessaria l'acquisizione di altri elementi utili per l'assunzione della decisione.

2. In tal caso il Consiglio può disporre:

- la richiesta di documenti all'autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni;
- che uno o più soggetti interessati forniscano chiarimenti;
- che uno o più soggetti interessati esibiscano documenti;
- che vengano sentite persone informate sui fatti e testimoni;
- ogni altra attività istruttoria ritenuta necessaria.

Capo V

I PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO

Art. 16

Lettura, pubblicazione e comunicazione dell'ordinanza istruttoria

L'ordinanza istruttoria di cui all'art. 15 viene letta in udienza e comunicata, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'incolpato, se assente.

Art. 17

Decisione allo stato degli atti

Qualora le disposizioni impartite con l'ordinanza istruttoria non vengano eseguite entro i termini stabiliti, il Consiglio, all'udienza dibattimentale fissata, decide allo stato degli atti.

Art. 18

Decisione

1. Espletati gli incombeni dibattimentali, il Consiglio si ritira per deliberare.
2. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Il Consiglio delibera con decisione motivata.
4. La decisione del Consiglio dell'Ordine può consistere:
 - nell'archiviazione del procedimento;
 - nella sospensione del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del presente regolamento;
 - nell'irrogazione delle seguenti sanzioni: censura, sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore a due anni, radiazione dall'Albo.

Art. 19

Prescrizione dell'azione disciplinare

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che può dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare.

Art. 20

Ordinanza di sospensione del procedimento disciplinare

1. Il Consiglio, una volta aperto il procedimento disciplinare, può disporre in qualsiasi momento la sospensione, in attesa dell'esito di altro giudizio pendente avanti l'Autorità Giudiziaria.
2. La sospensione interrompe il decorso del termine di prescrizione.
3. Dal giorno in cui l'ordinanza di sospensione è notificata all'incolpato decorre il termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare.

Art. 21

Lettura del dispositivo

Il dispositivo della decisione può essere immediatamente comunicato, mediante lettura in udienza.

Art. 22

Pubblicazione

La decisione viene pubblicata, mediante deposito nella Segreteria del Consiglio, entro il termine di trenta giorni dall'udienza dibattimentale.

Art. 23

Rinvio della decisione

Nei casi di particolare complessità, il Consiglio, al termine dell'udienza dibattimentale, può riservarsi di emettere la decisione in un momento successivo. In tal caso la decisione viene pubblicata mediante deposito nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine e notificata ai sensi e con le modalità di cui all'art. 25 del presente regolamento.

Art. 24

Requisiti della decisione

La decisione del Consiglio deve contenere:

- nome, cognome, residenza o domicilio dell'incolpato;
- esposizione dei fatti;
- svolgimento del procedimento;
- motivazione;
- dispositivo;

- la data in cui è pronunciata, con l'indicazione di giorno, mese e anno;
- la sottoscrizione del Presidente e del Consigliere Segretario;
- la data di pubblicazione, con l'indicazione di giorno, mese e anno;
- l'avviso che avverso la decisione potrà essere proposta impugnazione mediante ricorso al Consiglio Nazionale, per il tramite dell'Ordine Territoriale, e l'indicazione del relativo termine.

Art. 25

Notificazione della decisione

La decisione viene notificata entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 22, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'incolpato e al Pubblico Ministero presso il Tribunale nella cui circoscrizione l'incolpato risiede e viene comunicata al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello e al Ministero della Giustizia.